

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1592 e 1620-C)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 maggio 1966

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1966

(V. Stampato n. 3130)

risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1592)

d'iniziativa dei senatori PALUMBO e TRIMARCHI

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1620)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1966*

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1966

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge concernente le « Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » ritorna al Senato completamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiarata dalla Corte costituzionale la illegittimità come organi di giurisdizione dei Consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale amministrativo, il Senato ritenne adeguato sopprimere questo che era il primo grado di giurisdizione nell'ordine previsto dalla legislazione in materia, rimanendo per il resto immutato l'iter previsto dal precedente ordinamento, che avrebbe pertanto avuto inizio in primo grado col ricorso da proporre innanzi alla Giunta provinciale amministrativa, per proseguire innanzi alla Corte d'Appello o innanzi alla Corte di cassazione in materia di eleggibilità, e rispettivamente innanzi al Consiglio di Stato, anche per il merito, in materia di operazioni elettorali.

La Camera dei deputati, a seguito di perplessità manifestate dalla prima Commissione per gli Affari costituzionali sulla costituzionalità della attribuzione del contenzioso elettorale alla Giunta provinciale amministrativa, volendo quasi prevenire una pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale, ha inteso dare tutta una nuova struttura alla disciplina del contenzioso elettorale amministrativo.

Per non ritornare su questo che è stato il movente della Camera dei deputati, giova aver presente che durante l'iter del disegno di legge innanzi alla Camera è intervenuta la sentenza 17 maggio 1966, n. 55, pubblicata il 3 giugno 1966, che dichiara la illegittimità costituzionale delle norme che concernono i giudizi di responsabilità contabile, dinanzi ai Consigli di prefettura, tra l'altro per il motivo di mancanza di imparzialità e di indipendenza di quei giudici, rilievo questo che potrebbe ripetersi nei confronti della Giunta provinciale amministrativa quale organo di giurisdizione agli effetti del contenzioso elettorale.

Sembrano dunque giustificate le perplessità della Camera per dover quindi ricorrere ad una nuova struttura del conten-

zioso elettorale amministrativo, in modo da assicurare l'osservanza del principio dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, imposto dall'articolo 108 della Costituzione.

* * *

Questa nuova struttura rispetta il criterio di un diverso indirizzo, a seconda che si faccia questione di eleggibilità, ovvero di legittimità delle operazioni elettorali: nel primo caso la giurisdizione è devoluta al Magistrato ordinario, in primo grado il Tribunale civile, in secondo grado la Corte d'appello e ulteriormente la Corte di cassazione; nel secondo caso la giurisdizione è devoluta alla sezione che viene istituita dei Tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale, e, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

La novità dunque sta nella istituzione della sezione dei Tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale, mentre le disposizioni concernenti la materia della eleggibilità, in quanto devoluta al magistrato ordinario, si risolvono nella determinazione soltanto delle norme di procedimento da osservare.

* * *

Volendo riassumere le linee fondamentali (articolo 1) delle norme di procedura innanzi alla Magistratura ordinaria, giova farne cenno riannodandosi ai principi fondamentali concernenti, in tema di rapporto processuale, la legittimazione ad agire, l'osservanza del contraddittorio, la forma che deve rivestire la domanda (citazione, ovvero ricorso), l'attuazione della legge mediante la pronuncia della sentenza e relativa pubblicazione, nonchè, infine, i mezzi di impugnativa.

Per insorgere contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità, la legittimazione ad agire è riconosciuta a qualunque cittadino elettore del Comune, ed inoltre a chiunque altro vi abbia diretto interesse, ed anche al Prefetto.

Il tipo di procedimento, come forma della domanda, è quello del ricorso, relativo depositato in Cancelleria e successiva notifica, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'eletto di cui sia contestata l'elezione.

In osservanza del principio del contraddittorio è ammesso il controricorso.

È assicurata la celerità del procedimento, donde la perentorietà dei termini processuali e la riduzione di essi a metà.

Il dispositivo della sentenza deve essere pubblicato nell'albo pretorio.

Le stesse linee fondamentali sono assegnate all'ulteriore procedimento in via di impugnativa.

A proporre l'appello è legittimato non solo qualsiasi cittadino elettore del comune, non solo chiunque altro vi abbia diretto interesse, non solo il Prefetto, ma anche il procuratore della Repubblica.

Il tipo del procedimento è lo stesso, depositato cioè del ricorso e successiva notifica di esso, unitamente al decreto di fissazione di udienza. Uguali le norme circa i termini per ragioni di celerità.

Agli effetti infine del ricorso in Cassazione sono legittimati a proporlo sia la parte soccombente, sia il Procuratore generale. In questo grado le norme del procedimento sono quelle previste dal Codice di procedura civile, ma i termini sono ridotti a metà.

* * *

In materia di operazioni elettorali, parte delle norme riguardano, come già si è fatto cenno, l'istituzione della sezione dei Tribunali amministrativi regionali per il contenzioso elettorale, e quindi la composizione e costituzione di essa; parte specificano il regolamento di procedura da applicare dinanzi a questo nuovo organo di giurisdizione.

È preliminare (articolo 2) l'avvertenza del carattere temporaneo della sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, fino a quando non saranno istituiti i detti Tribunali amministrativi regionali.

Circa la composizione (articolo 2) sono chiamati a farne parte il Presidente e altri quattro componenti: il Presidente e uno di

questi sono scelti tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, mentre gli altri tre sono scelti tra tutti i cittadini elettori della regione, che abbiano i requisiti per essere giudici delle Corti d'assise, e inoltre abbiamo un determinato titolo di studio.

La scelta di questi ultimi presuppone la designazione mediante votazione che ne sia fatta dal Consiglio regionale e fino alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, dai Consigli provinciali riuniti della regione. Per addivenire a tale designazione nelle regioni a statuto ordinario è prevista la convocazione dei rispettivi consiglieri provinciali e, nel caso di Consiglio provinciale sciolto, dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento, chiamati tutti a votare i nomi di tre cittadini elettori della regione, quali designati a comporre come membri effettivi, e di altri tre come membri supplenti, la sezione del Tribunale amministrativo regionale per il contenzioso elettorale.

Alla costituzione (articolo 2) della sezione medesima si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La garanzia di indipendenza di questi giudici è variamente assicurata. Se si tratta di componenti provenienti dall'Amministrazione civile dell'interno, essi sono collocati fuori ruolo: tanto poi che si tratti di costoro, quanto che si tratti di componenti designati dal Consiglio regionale o dai Consigli provinciali, vale la norma che essi non possono essere sostituiti senza il loro consenso, salvo eccezioni ispirate a ragioni obbiettive espressamente indicate, mentre in caso di negligenza deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

È infine garantito il trattamento economico a favore degli uni e degli altri.

* * *

Resta a dire delle norme vevoli come regolamento di procedura innanzi alla Sezione speciale dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale (articolo 2).

La legittimazione a impugnare le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali

è riconosciuta a qualsiasi cittadino elettore del Comune e a chiunque altro vi abbia diretto interesse.

Il tipo di procedimento è quello del deposito del ricorso per la successiva notifica unitamente al decreto di fissazione di udienza, e conseguente deposito dell'originale di notifica.

È assicurato il contraddittorio mediante deposito nella Segreteria delle proprie controdeduzioni.

È assicurata altresì la celerità del procedimento, essendo i termini dichiarati perentori, e allo stesso criterio è ispirata la norma che impone la lettura del dispositivo della decisione adottata, subito dopo che è stata tenuta la seduta di udienza pubblica di discussione.

Per quanto altro non previsto circa il procedimento sono richiamate le norme del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e relativo regolamento di procedura.

Infine, contro le decisioni della sezione per il contenzioso elettorale (articolo 2) è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito, mentre per la relativa procedura si applicano le norme vigenti per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, salvo riduzione a metà dei termini processuali.

* * *

Si è detto fin qui delle differenti norme a secondo che sia in questione la eleggibilità, ovvero la legittimità delle operazioni elettorali.

Seguono nel testo approvato dalla Camera norme per così dire convergenti (articoli 3 e 4), da valere tanto che si disputi di eleggibilità, quanto di legittimità delle operazioni elettorali. Alcune di dette norme (articolo 3) mirano a esonerare le parti dalla rappresentanza mediante il ministero di procuratore o di avvocato, così pure mirano ad esonerare il ricorrente dai depositi per spese in cancelleria o di multa per il ricorso in Cassazione, e ad esonerare comunque le parti dall'uso della carta bollata.

Altra norma (articolo 4) conferisce sia al Tribunale, sia alla Corte di appello, sia alla Sezione per il contenzioso elettorale, sia al Consiglio di Stato, sia anche alla Corte di Cassazione, il potere di correggere il risultato delle elezioni e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

* * *

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 5) vuole poi ricondurre alla stessa disciplina, prevista per la eleggibilità, le questioni in materia di decadenza dalla qualità di consigliere o dalla qualità di sindaco, sia che la decadenza sia stata dichiarata in sede amministrativa, sia che se ne voglia promuovere la dichiarazione in sede giudiziaria. Contro la pronuncia di decadenza rimessa in sede amministrativa dal Consiglio comunale è dato ricorso al Tribunale civile, così come è ammessa l'azione innanzi allo stesso Tribunale civile per promuovere la dichiarazione di decadenza, azione alla quale è legittimato tanto ogni cittadino elettore del comune, quanto chiunque altro vi abbia interesse, ed anche il Prefetto.

Valgono quindi per tali giudizi e relative impugnative le norme tutte dettate per l'azione in materia di eleggibilità.

All'incontro, se non di decadenza si tratta, ma di sospensione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, questa è pronunciata dalla Sezione per il contenzioso elettorale, e il contenzioso per i ricorsi contro il relativo provvedimento è devoluto (articolo 6) anche per il merito al Consiglio di Stato secondo la procedura ordinaria, salvo la riduzione a metà dei termini.

Tutto il complesso delle norme fin qui esaminate è dichiarato infine applicabile altresì per i Consigli provinciali, facendo sempre distinzione tra materia relativa alla eleggibilità e materia relativa alle operazioni elettorali.

Seguono da ultimo le norme transitorie per l'esaurimento dei ricorsi pendenti e in relazione ai ricorsi da proporre per que-

stioni in tema di eleggibilità, di decadenza e di operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali a questa data non sia stato presentato ricorso e non sia scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.

* * *

In seno alla Commissione sono state manifestate riserve, particolarmente in relazione alla istituzione della sezione di contenzioso elettorale dei Tribunali amministrativi regionali: si obietta infatti che può apparire contraddittorio concepire la sezione di un tutto che ancora non ha incominciato ad esistere.

Al tempo stesso dubbi sono stati adombrati per quanto riguarda l'autonomia e l'indipendenza dei componenti della sezione di contenzioso elettorale da scegliere tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno.

E riserve infine sono state accennate circa il complesso sistema di norme per la designazione di scelta dei componenti tra i cittadini elettori della Regione.

Nè sono mancate riserve nell'ambito delle norme processuali dettate in materia di eleggibilità, circa il potere conferito alla suprema Corte di cassazione di correggere il risultato delle elezioni sostituendo, ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.

Senonchè, per quanto concerne l'istituzione della sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, può ravvisarsi l'inizio in essa dell'adempimento istituzionale richiesto dall'articolo 125 e dalla disposizione sesta transitoria della Costituzione.

D'altra parte l'istituzione della sezione dei Tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale ha carattere temporaneo, fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali (articolo 2).

A quel momento ogni più vasto problema potrà essere messo allo studio, avendo fra l'altro presente che la legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato E, ha avuto una deroga per quanto riguarda i diritti civili nell'articolo 30 del testo unico sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054. Ivi si parla di giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, diretta anche a conoscere di tutte le questioni relative a diritti (esempio i ricorsi relativi al rapporto di impiego).

Potrebbe, in ipotesi, prospettarsi una competenza esclusiva in primo grado dei Tribunali amministrativi regionali, comprensiva anche delle questioni relative a diritti politici, o pubblici in sede di contenzioso elettorale, come avveniva per la Giunta provinciale amministrativa.

Eguale circa la seconda delle suaccennate riserve, l'indipendenza dei componenti della sezione speciale provenienti dai funzionari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, è garantita dalla loro posizione fuori ruolo e dalla loro insostituibilità senza il loro stesso consenso, secondo le precise norme al riguardo.

Nè il complesso delle norme per la designazione degli altri componenti della Sezione dà luogo a rilievi o inconvenienti.

In altro campo infine, quello della innovazione circa i poteri della suprema Corte di cassazione, non sembra la stessa sconsigliata, se si ha presente che nei gradi inferiori la sentenza emessa dal Tribunale e quella della Corte d'appello debbono classificarsi come sentenze costitutive, perchè dirette a correggere il risultato delle elezioni; e d'altra parte l'interesse eminentemente pubblico può ben esigere che lo stesso carattere rivesta al sommo grado la pronunzia della suprema Corte.

La maggioranza della Commissione si è dichiarata favorevole all'approvazione del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Parere favorevole ha espresso la 2ª Commissione del Senato, aderendo al criterio di una diversa disciplina a secondo che si tratti di questioni in materia di eleggibilità, ovvero in materia di operazioni elettorali, e ritenendo conforme agli articoli 102, 103, 104, 108, 113 e 125 della Costituzione, l'istituzione della Sezione speciale per il con-

tenzioso elettorale dei Tribunali amministrativi regionali.

Al tempo stesso la 2ª Commissione fa presente la necessità che al più presto sia definita la disciplina legislativa della materia, stante l'alto numero dei ricorsi pendenti e i dissensi manifestatisi tra il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione circa gli effetti della sentenza della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma attributiva di funzioni giurisdizionali al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale in sede di contenzioso elettorale.

* * *

Agli effetti della interpretazione del testo approvato dalla Camera dei deputati sembra ovvio dover osservare:

a) che nell'articolo sostitutivo 82/3 (articolo 1 del disegno di legge) l'espressione del capoverso « la sentenza è immediatamente pubblicata » deve essere intesa come avente per oggetto più propriamente il dispositivo della sentenza;

b) che nell'articolo 82/2 (articolo 1 del disegno di legge) il termine per l'appello da parte del Procuratore della Repubblica e del

Prefetto, come deve argomentarsi dal successivo articolo 82/3 concernente il ricorso in Cassazione, decorre egualmente dalla notificazione della sentenza;

c) che è dovuta ad errore di stampa nell'articolo sostitutivo 83/6 (articolo 2 del disegno di legge) la non corrispondenza tra il soggetto al singolare (« la designazione ») ed il verbo al plurale (« vengono effettuate »). Deve quindi intendersi come scritto: « Le designazioni »;

d) che nell'articolo sostitutivo 9-bis (articolo 5 del disegno di legge) la espressione nel secondo comma « contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio » deve intendersi come se fosse scritto: « al Tribunale civile competente per territorio »; deve altresì aversi per ridondante dopo la parola « ricorso », la parola « giurisdizionale », poichè si è dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

* * *

Con le premesse considerazioni tutte, si raccomanda al Senato l'approvazione nel nuovo testo del disegno di legge, così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni in materia di eleggibilità adottate dal consiglio comunale o, in via surrogatoria, dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da ogni elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa o dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Per le cause di cui al presente articolo, non occorre ministero di procuratore o di avvocato.

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte d'appello ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazione comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. — « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al Sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della co-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

municazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile ».

Articolo 82/2. — « Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appel-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

L'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

Articolo 82/3. — « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugunate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata ».

Art. 2.

L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Contro le operazioni per l'elezione dei consigli comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, ogni elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnazione innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Per le cause di cui al presente articolo non occorre ministero di procuratore o di avvocato.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 83. — « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la Sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La Sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della Sezione è scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonchè del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della Sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario, in queste la designazione sarà effet-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle province della Regione, nonchè da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati nè quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonchè gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attività di servizio.

Le funzioni di segretario della Sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede ».

Articolo 83/2. — « Il prefetto della Provincia in cui è istituita la Sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione, perchè curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I presidenti delle amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione ».

Articolo 83/3. — « Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la Sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare ».

Articolo 83/4. — « Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti ».

Articolo 83/5. — « La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla presidenza del Consiglio dei ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale ».

Articolo 83/6. — « La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della Sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a statuto speciale, e del consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni ».

Articolo 83/7. — « La Sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle di-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) collocamento a riposo per limiti di età;
- d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;
- e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
- d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;
- e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
- f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali ».

Articolo 83/8. — « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Pre-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sidente del Consiglio dei ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Articolo 83/9. — « La Sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della Sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti ».

Articolo 83/10. — « La Sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 83/11. — « Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla Sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il Presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella Segreteria della Sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella Segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la Sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la Sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della Sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Nell'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644 ».

Articolo 83/12. — « Contro le decisioni emesse in primo grado dalla Sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 3.

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Art. 4.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

16 maggio 1960, n. 570, le parole: « Il Consiglio comunale » sono soppresse.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

Articolo 9-bis. — « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglie-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ri interessati, nonchè al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6 ».

Art. 6.

Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunciata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico appro-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 4.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali pendenti innanzi ai consigli comunali, devono essere trasmessi, di ufficio, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al consiglio comunale.

I ricorsi in materia di eleggibilità o contro le operazioni elettorali pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, alla Segreteria della Sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

sede giurisdizionale, sia per avocazione che in appello, contro le decisioni dei consigli comunali sono decisi dalle Giunte medesime come giudici di primo grado.

Art. 5.

Le norme contenute nell'articolo 75 nonché negli articoli 82, 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificati dalla presente legge, e le norme di cui al precedente articolo 4, si applicano anche per i consigli provinciali.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.

(V. art. 7).

Soppresso.